

DISCIPLINARE UTILIZZO

IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE FALCONE E BORSELLINO

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare stabilisce le condizioni di accesso e di utilizzo dell'Impianto Polivalente Falcone e Borsellino situato in Pietrasanta in via De Sanctis angolo via Pisanica. L'impianto sportivo è adibito in via preminente alle discipline dell'atletica leggera, del ciclismo, del triathlon nonché alla preparazione atletica degli sportivi in genere.

2. L'impianto sportivo è gestito, secondo le norme del presente disciplinare, direttamente dal Comune di Pietrasanta, il quale ne affida la sorveglianza e la custodia a personale incaricato, oppure può essere dato in gestione mediante concessione o convenzione ad un soggetto terzo.

Art. 2 - Destinazione d'uso

1. È consentita in via prioritaria la pratica dell'atletica leggera, del ciclismo e del triathlon; in subordine potranno essere autorizzate attività di preparazione fisico-atletica di base di altre discipline sportive purché compatibili con le caratteristiche dell'impianto sportivo. La pratica delle discipline subordinate dovrà comunque consentire il regolare svolgimento delle attività sportive cui l'impianto è destinato in via prioritaria ed essere svolta con modalità tali da non arrecare danno all'integrità del patrimonio comunale ed alla funzionalità delle attrezzature e degli impianti esistenti.

Art. 3 – Destinatari

1. L'uso dell'impianto, comprensivo delle relative attrezzature tecnico/sportive e dei servizi annessi, è riservato in via prioritaria:

- alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado per le attività inerenti ai gruppi sportivi scolastici o alle lezioni curriculari di educazione fisica;

- alle Organizzazioni che si occupano dei servizi socio-educativo-assistenziali per le disabilità;

- agli atleti ed alle Associazioni sportive praticanti l'atletica leggera, il ciclismo ed il triathlon affiliate alle rispettive Federazioni o Enti di Promozione riconosciuti dal C.O.N.I./C.I.P.

1. In via subordinata, e compatibilmente con le concessioni dell'impianto rilasciate ai soggetti di cui al primo comma, l'uso dell'impianto è altresì consentito:

- agli utenti individuali che intendono svolgere la loro preparazione atletica;

-alle Associazioni sportive diverse da quelle di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4 – Richiesta di utilizzo dell'impianto

- 1.La richiesta di utilizzo da parte delle Istituzioni Scolastiche, delle associazioni sportive e degli utenti, dovrà essere sempre presentata al Gestore dell'impianto sportivo.
- 2.Le Associazioni sportive o gli atleti individuali dovranno allegare alla richiesta di utilizzo copia del tesseramento alla rispettiva Federazione affiliata al C.O.N.I./C.I.P. e del certificato di idoneità sportiva agonistica in corso di validità.
- 3.Gli utenti individuali che non sono tesserati per alcuna associazione affiliata a Federazioni o Enti di Promozione riconosciuti dal C.O.N.I./C.I.P. che intendono usufruire di un qualsiasi abbonamento d'ingresso per l'accesso all'impianto dovranno allegare un certificato di idoneità sportiva non agonistica.
- 4.La richiesta di utilizzo non impegna in alcun modo il Gestore a concedere l'utilizzo dell'impianto.

Art. 5 – Autorizzazioni di accesso all'impianto

- 1.L'accesso all'impianto sportivo da parte degli utenti che ne hanno fatto richiesta, potrà avvenire a seguito di autorizzazione da parte del Gestore e con apposita tessera di riconoscimento nominativa, rilasciata dal Gestore stesso.
- 2.L'accesso all'impianto sportivo da parte delle associazioni sportive potrà avvenire esclusivamente a seguito di apposita concessione/autorizzazione rilasciata dal Gestore dell'impianto.

Art. 6 – Modalità di accesso all'impianto

- 1.L'accesso all'impianto sportivo da parte degli utenti di cui all'articolo 3 comma 2 è consentito a condizione che non contrasti con gli utenti di cui all'articolo 3 comma 1, che ne hanno l'utilizzo in via prioritaria.
- 2.L'accesso all'impianto sportivo in orario scolastico da parte di studenti è consentito solo con la presenza continuativa dell'insegnante della classe, che assume anche il ruolo di responsabile a livello tecnico e organizzativo dell'attività sportiva praticata.
- 3.L'accesso all'impianto sportivo da parte di minorenni tesserati per Associazioni sportive è consentito solo con la presenza continuativa di un istruttore qualificato che ne assume il ruolo di responsabile a livello tecnico e organizzativo dell'attività sportiva praticata.

4.L'accesso all'impianto sportivo da parte di utenti minorenni non tesserati è consentito a condizione che siano accompagnati da un genitore o da un accompagnatore maggiorenne che ne assuma la responsabilità e comunque non contrasti con gli utenti di cui all'articolo 3 comma 1 che ne hanno l'utilizzo in via prioritaria.

Art. 7 - Fasce orarie

1.Il Comune di Pietrasanta stabilisce gli orari di apertura dell'impianto sportivo (*vedi allegato A*).

2.Gli utenti possono utilizzare l'impianto sportivo nei giorni ed orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale e che saranno prontamente comunicati con affissione di apposita cartellonistica all'ingresso, nelle bacheche e sul sito istituzionale.

Art. 8 - Svolgimento di gare e manifestazioni

1.L'effettuazione di gare e manifestazioni di atletica leggera che prevedono l'uso esclusivo dell'impianto sportivo, è subordinata all'invio di specifica richiesta secondo le modalità ed i tempi previsti dall'Amministrazione Comunale.

2.Durante i periodi di allestimento, svolgimento dell'evento e ripristino, l'accesso all'impianto sportivo, spogliatoi compresi, potrebbe essere limitato o interrotto e comunque sarà consentito unicamente ai collaboratori individuati dall'organizzatore responsabile della manifestazione, che avrà la facoltà di allontanare le persone non autorizzate.

3.L'allestimento dello spazio di gara è di competenza dell'organizzatore della manifestazione cui compete la verifica dell'idoneità delle attrezzature sportive presenti nell'impianto e la loro conformità alle regole tecniche federali. Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Comune di Pietrasanta o al Gestore.

4.L'effettuazione di gare e manifestazioni di altre discipline sportive o di eventi scolastici, sociali, culturali o di altra natura potrà essere consentita ed autorizzata dall'Amministrazione Comunale previa valutazione della compatibilità degli stessi con le caratteristiche tecnico-funzionali dell'impianto.

Art. 9 - Uso di beni e attrezzature per allenamenti

1.Le Istituzioni Scolastiche e le Associazioni sportive potranno utilizzare le attrezzature sportive fisse e mobili presenti presso l'impianto. Tale uso è svolto esclusivamente sotto la vigilanza e le istruzioni di insegnanti e/o allenatori.

2.Gli atleti tesserati per la Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal) possono usufruire di tutti i beni e le attrezzature sportive, fisse e mobili, dell'impianto; per gli atleti

minorenni tale utilizzo è subordinato alla vigilanza dell'istruttore/allenatore o di un accompagnatore maggiorenne.

3. Gli atleti individuali tesserati per la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) o per la Federazione Italiana Triathlon (Fitri) possono usufruire del velodromo presente presso l'impianto, nonché delle aree destinate al corpo libero all'interno della palestra coperta; altresì agli atleti tesserati Fitri è consentito l'uso della pista di atletica leggera con specifico riferimento all'anello; per gli atleti minorenni tale utilizzo è subordinato alla vigilanza dell'istruttore/allenatore o di un accompagnatore maggiorenne.

4. Gli utenti individuali che non sono tesserati o sono tesserati per società non affiliate alla Fidal possono utilizzare esclusivamente il velodromo, la pista di atletica leggera (anello), le pedane del salto in lungo, le aree destinate al corpo libero all'interno della palestra coperta. Il tutto a condizione che non contrasti con gli utenti di cui ai precedenti commi 2 e 3, che ne hanno l'utilizzo in via prioritaria.

5. L'utilizzo della sala di muscolazione, e delle relative attrezzature, nonché delle attrezzature eventualmente presenti all'interno della palestra coperta, è consentita esclusivamente ai tesserati Fidal, salvo diversi accordi con il Gestore.

6. Durante le gare e le manifestazioni, l'uso delle attrezzature sportive è svolto sotto la vigilanza degli ufficiali di gara preposti ai sensi delle regole tecniche federali.

7. Il materiale sportivo dovrà essere richiesto al Gestore che provvederà a consegnarlo previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna. Al termine dell'utilizzazione, il materiale sportivo dovrà essere sempre riconsegnato al Gestore, il quale provvederà al relativo ritiro e rimessaggio.

8. I responsabili tecnici, di cui al precedente art. 6, e gli atleti autorizzati sono tenuti a verificare, prima dell'uso, che le attrezzature siano efficienti ed in buono stato di manutenzione, segnalando tempestivamente al Gestore eventuali anomalie e criticità tecnico funzionali che pregiudichino o possano pregiudicare il loro uso sicuro anche nei confronti di cose o persone.

Art. 10 - Norme comportamentali d'uso dell'impianto e dei locali annessi

1. Durante l'utilizzo dell'impianto sportivo, tutti gli utenti ed accompagnatori dovranno attenersi alle seguenti disposizioni tendenti a salvaguardare il regolare svolgimento dell'attività e la conservazione dell'impianto.

2. Tutti gli utenti, nell'uso dell'impianto sportivo, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio e sono tenuti a segnalare sempre al Gestore atti, fatti ed inconvenienti che possono essere pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del

Comune di Pietrasanta e della sicurezza di persone o di cose, che si siano verificati prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività nell'impianto.

3. Non è consentito lasciare in deposito né abbandonare nei locali dell'impianto attrezzature, indumenti ed oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare libero l'impianto, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.

4. Gli utenti non devono per nessuna ragione manipolare attrezzature, installare allacci, anche provvisori, attivare strumenti di comando dell'impianto di riscaldamento e di illuminazione. Per tali necessità è obbligatorio chiedere l'intervento del personale addetto.

5. Gli utenti devono essere muniti di adeguata tenuta sportiva e di apposite scarpe in gomma o chiodate con chiodi non superiori ai 6 millimetri, come previsto dalle norme tecniche federali, allo scopo di non danneggiare la pista, le pedane, le zone di stacco e le zone di caduta.

6. È assolutamente vietato accedere alla pista, alle pedane, alla palestra coperta, alla sala muscolazione, ai servizi ed agli spogliatoi con scarpe infangate; l'accesso alla palestra coperta ed alla sala di muscolazione è consentito esclusivamente con scarpe in gomma.

7. Nella palestra coperta e sala di muscolazione è obbligatorio l'uso di asciugamano o tappetino personali per le esercitazioni a terra e per l'utilizzo di panche.

8. L'attrezzatura da pesistica è consentita, oltre che all'interno della sala di muscolazione e della palestra coperta, anche in prossimità di queste o sul velodromo; è assolutamente vietato l'utilizzo sull'anello e sulle pedane.

9. Sulle pedane e sulla pista è vietato apporre segni di riferimento indelebili, con sostanze o oggetti che possono arrecare danno, pena l'obbligo dell'integrale risarcimento dei danni. Per tali segnature ci si può avvalere esclusivamente di strumenti mobili specificatamente idonei a tale scopo e che dovranno essere rimossi a fine allenamento.

10. È vietato utilizzare la pista ed il prato all'interno della stessa per il riscaldamento e gli allenamenti di lunga durata, per i quali è riservato lo spazio all'esterno della pista. Il prato all'interno dell'anello è riservato alle attività a terra, balzi e allunghi anche in ripetute, oltre ad area caduta degli attrezzi da lancio. E' in ogni caso vietato attraversare il prato all'interno della pista durante le attività dei lanci.

11. L'utilizzo delle corsie (*vedi allegato B*) deve rispettare le seguenti indicazioni:

- corsia 1 distanze uguali o superiori a 400 metri;
- corsie 2 e 3 distanze superiori a 110 metri ed inferiori a 400 metri;
- corsie 4 – 5 e 6 distanze uguali od inferiori a 110 metri;
- corsie 7 e 8 distanze con ostacoli inferiori od uguali a 400 metri.

Sono altresì indicate nell'elaborato grafico (*vedi allegato B*) gli spazi all'interno della pista d'atletica (anello) destinate alle esercitazioni specifiche nonché alla fruizione delle pedane dei salti.

1.L'avvicendamento degli atleti sulla pista e sulle pedane deve essere concordato tra i responsabili tecnici delle Istituzioni scolastiche e delle Associazioni sportive da comunicare al Gestore dell'impianto in modo da permettere a tutti il regolare allenamento.

2.Al fine di garantire una usura uniforme della pista, il Comune di Pietrasanta, di concerto con il Gestore, può impartire disposizioni che definiscano una rotazione nell'uso delle corsie.

3.La pratica delle discipline sportive del lancio del disco, del martello, del peso e del giavellotto è consentita esclusivamente ai tesserati Fidal, nelle apposite pedane e verso i settori di caduta predisposti per ciascuna disciplina. Il lancio degli attrezzi può essere effettuato assicurandosi che non vi siano altri utenti nelle zone di caduta e limitrofe ed avendo cura di assicurare l'incolumità delle persone a qualsiasi titolo presenti nell'impianto sportivo.

4.Gli atleti che praticano le discipline dei lanci devono utilizzare attrezzi conformi ed idonei secondo le regole tecniche federali.

Art. 11 - Sospensione o interruzione delle attività sportive

1.L'utilizzo dell'impianto sportivo può essere sospeso o negato, del tutto o in parte, nei seguenti casi:

- per effetto di provvedimenti della Pubblica Autorità;
- per ragioni di sicurezza e prevenzione incendi;
- per ragioni di ordine pubblico;
- in caso di forza maggiore e di cause accidentali;
- in caso di sciopero;
- per sopravvenute esigenze di garanzia del regolare svolgimento di campionati o di manifestazioni organizzate da Federazioni sportive e Enti di promozione;
- per sopravvenute esigenze di regolare svolgimento dell'attività didattica delle istituzioni scolastiche;
- per sopravvenute esigenze di regolare svolgimento di particolari manifestazioni;
- per contingenti condizioni meteo che comportino o consiglino la chiusura dell'impianto per ragioni di sicurezza degli atleti e/o della struttura;
- per esigenze tecniche di manutenzione/ristrutturazione.

Art. 12 - Obblighi e divieti

1. È vietato introdurre all'interno dell'impianto sportivo, incluso le zone riservate agli spettatori, qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso, dei mezzi a servizio di persone diversamente abili e dei mezzi di servizio del Comune di Pietrasanta o del Gestore, e dei mezzi necessari ai lavori di manutenzione dell'impianto.
2. Gli animali possono essere introdotti all'interno dell'impianto sportivo soltanto se al guinzaglio, ad esclusione delle aree sportive, degli spogliatoi e dei servizi. Non possono in ogni caso essere lasciati legati in aree dell'impianto sportivo, per consentire ai proprietari di allenarsi. I proprietari sono responsabili per eventuali danni a persone e/o cose eventualmente causati dai loro animali.
3. Gli accompagnatori ed il pubblico devono trovare posto esclusivamente nelle zone loro riservate e comunque all'esterno dell'area destinata all'attività sportiva.
4. L'utenza è tenuta ad osservare le norme di cui alla legge 16 gennaio 2003 n. 3 e al decreto legislativo 12 gennaio 2016 n. 6 in materia di divieto di fumo (il mancato rispetto del divieto può essere punito con una ammenda da 27,50 € fino a € 275,00) .
5. E' vietato bestemmiare (il mancato rispetto del divieto, ai sensi dell'Art. 724 del Codice Penale può essere punito con una ammenda da 51,00 € fino a € 309,00).
6. E' vietato allenarsi e/o permanere a torso nudo e sostare nell'impianto per abbronzarsi.
7. E' vietato sputare sulle pavimentazioni sintetiche di pista e pedane.
8. E' vietato spogliarsi e/o cambiare abbigliamento fuori dagli spogliatoi.
9. E' vietato utilizzare come aree di riposo e incontro le zone di caduta del salto in alto e del salto con l'asta.
10. E' vietato fare sedute di massaggi e fisioterapia nelle aree sportive e più in generale all'aperto nelle restanti aree dell'impianto sportivo, salvo differenti indicazioni del Gestore.
11. E' vietato radersi negli spogliatoi.
12. E' vietato aprire ed usare le prese d'acqua e o gli impianti di innaffiamento per fare docce, rinfrescarsi o praticare scherzi.
13. E' vietato fare attività di volantinaggio e pubblicità senza previa autorizzazione della Proprietà e/o del Gestore.
14. Carte, fazzoletti e bottiglie d'acqua usati durante l'allenamento o la permanenza nell'impianto sportivo, dovranno essere rimossi e gettati negli appositi raccoglitori che il Proprietario/Gestore mette a disposizione degli utenti.
15. All'interno dell'intero impianto sportivo non sono consentiti giochi di palla, racchettoni, frisbee e in generale attività sportive che non siano strettamente attinenti alle discipline sportive praticate all'interno dell'impianto.

Art. 13 - Violazioni e responsabilità

1. Il Gestore assicura personalmente o a mezzo di delegato il rispetto delle norme contenute nel presente Disciplinare da parte di tutti gli utenti dell'impianto sportivo.
2. Il Gestore ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso dell'impianto a mezzo di propri addetti. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.
3. Il Comune di Pietrasanta ha libero accesso all'impianto e può controllare il rispetto del regolare utilizzo dell'impianto sportivo.
4. Nel caso di inosservanza delle norme contenute nel presente disciplinare, fermo restando l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni, il Gestore potrà richiamare il soggetto inadempiente ed invitarlo a tenere un comportamento conforme al disciplinare.
5. Nel caso in cui persista l'inosservanza delle presenti disposizioni, il Gestore potrà sospendere l'accesso all'impianto sportivo per un periodo compreso tra i 15 giorni e i 3 mesi o potrà revocare definitivamente l'autorizzazione all'accesso e all'uso dell'impianto sportivo.
6. Gli utenti possono indirizzare eventuali richiami, segnalazioni o suggerimenti sulla gestione dell'impianto direttamente al Comune di Pietrasanta.
7. Eventuali danni arrecati alle attrezzature ed agli immobili messi a disposizione dovranno essere risarciti dai responsabili al legittimo proprietario. Chiunque provochi un danno all'impianto sportivo, ai suoi apparati tecnici e tecnologici ed alle sue attrezzature è obbligato al relativo risarcimento.
8. Il Gestore declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e cose prima, durante e dopo le gare, gli allenamenti e le normali lezioni di educazione fisica. Il Gestore non è responsabile di attrezzi personali, indumenti o oggetti e valori eventualmente lasciati negli impianti o temporaneamente depositati negli spogliatoi.

Art. 14 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si osservano le leggi e i regolamenti vigenti.